

GIUSTIZIA E DIRITTO DELL'ECONOMIA

Equa ripartizione La Consulta censura in parte la legge Pinto: irragionevole dover attendere la chiusura
Proroghe, istanze anticipate
La richiesta di indennizzo può essere presentata anche nel corso del procedimento

Patrizia Maciocchi
ROMA

L'indennizzo per l'eccessiva durata del processo, previsto dalla legge Pinto, può essere chiesto anche durante il giudizio. La Corte costituzionale (sentenza n. 88 depositata ieri) ha censurato l'articolo 4 della legge 89/2011 nella parte in cui non prevede la possibilità di proporre la domanda di equa ripartizione anche nel corso del procedimento in cui è maturato il ritardo irragionevole. Un verdetto che arriva come risposta a quattro ordinanze interlocutorie, con le quali la Cassazione ha sollevato la questione di costituzionalità.

rimedi preventivi introdotti dalla legge di Stabilità del 2016 (legge 208/2015), che ha modificato la Pinto. Disposizioni limitate ai processi che al 31 ottobre 2016 non avessero ancora "sfiorato" e non fossero stati decisi e dunque inapplicabili alle altre ipotesi.

Le innovazioni, tarate sulle diverse tipologie processuali (civile, penale, amministrativo ecc.),

DOPPIO RIMEDIO

Tocca ai giudici il compito di trovare le soluzioni applicative e al legislatore quello di introdurre eventuali aggiustamenti

consistono o nell'impiego di riti semplificati, già previsti dall'ordinamento o nella formulazione di istanze acceleratorie. Ma non risolve il problema. La stessa Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) ha chiarito che i rimedi preventivi, eventualmente associati ad indennizzi, sarebbero anche preferibili, ma sono inadeguati nei paesi dove esistono già violazioni legate alla durata dei procedimenti.

A questo la Consulta aggiunge che i rimedi non vincolano il giudice rispetto alla richiesta, restando tra l'altro «ferme le disposizioni che determinano l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti» (articolo 1-ter, comma 7, della legge Pinto modificata).

Rinvia alla conclusione della causa l'unico strumento "riparatorio" rende irragionevole una disciplina tesa a garantire un diritto. Appurata l'incostituzionalità, non sanabile in via interpretativa, tanto più quando sono in gioco diritti fondamentali, la Corte è comunque tenuta a porvi rimedio, a prescindere da quanto prevede o non prevede la norma.

Ancora una volta tocca al giudice garantire la tutela e il legislatore dovrà celermente, se occorre, disciplinare. «Capterà, infatti - si legge nella sentenza - da un lato, ai giudici comuni trarre dalla decisione i necessari corollari sul piano applicativo avvalendosi degli strumenti ermeneutici a loro disposizione; e dall'altro, al legislatore provvedere eventualmente a disciplinare, nel modo più sollecito e opportuno, gli aspetti che apparissero bisognosi di apposita regolamentazione».

quotidiano del Diritto

DETENZIONE INUMANA E DEGRADANTE
L'indennizzo compensa le pene pecuniarie non pagate

di **Patrizia Maciocchi**

Il ministero della Giustizia può compensare il credito vantato nei confronti del detenuto per il mancato pagamento delle pene pecuniarie, trattenendo il denaro destinato a risarcire la detenzione inumana. La pena pecuniaria rappresenta, infatti, un'entrata patrimoniale dello Stato, che può essere riscossa mediante ruolo. E



l'ordinamento non contempla un divieto di compensazione per le entrate patrimoniali, neppure in riferimento alle tributarie.

DEMANSIONAMENTO

Danno biologico anche per chi è predisposto a psicosi

di **Francesco Machina Griffo**

La "predisposizione" alla malattia psichica (accertata dal Ctu) nel dipendente demansionato, non può essere adottata dal datore di lavoro per escludere la propria responsabilità nell'in-

sorgere della malattia e dunque non risarcire il danno biologico. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 10138/2018, che ha respinto il ricorso dell'Inps condannato per la vicenda di un ex dipendente Inpdap.

quotidianodiritto.ilssole24ore.com

La versione integrale dell'analisi

Cassazione. Si tratta di un istituto tipico dell'ordinamento
Beni nel trust revocabili
Il creditore non si aggira

Angelo Busani

Il trust è un istituto "tipico" del nostro ordinamento. Quindi per stabilirne la validità non occorre vagliarne la «meritevolezza di tutela», caso per caso, come impone, per i contratti atipici, l'articolo 1322 del Codice civile. Lo ha affermato la Cassazione nella sentenza 9637/2018, depositata il 19 aprile.

La Cassazione ha statuito che l'assoggettamento di determinati beni al vincolo derivante da un trust è da qualificare come atto a titolo gratuito ai fini dell'esperienza dell'azione revocatoria da parte dei creditori del soggetto apportante: quindi l'apporto al trust può essere revocato anche quando il soggetto avente causa del trasferimento non è consapevole del pregiudizio arrecato ai creditori, essendo sufficiente dimostrare il pregiudizio che il debitore, compiendo quell'atto, ne fosse consapevole.

La sentenza, dando conto del fatto che tutti i crediti vantati dall'attore dell'azione revocatoria erano di data anteriore rispetto a quella in cui il trust era stato istituito, afferma che il trust è un'operazione idonea a costituire un patrimonio separato finalizzato ad uno scopo, analogamente a quanto avviene per il fondo patrimoniale e

che l'atto di apporto al trust ha la natura di atto gratuito in quanto i beni vincolati in trust vengono trasferiti al trustee senza il pagamento di alcun corrispettivo a favore del soggetto disponente.

Nella sentenza, inoltre, si stabilisce che l'apporto dei beni in un trust è revocabile se si dimostra che lo scopo di questa operazione è sottrarre ai creditori i beni vincolati nel trust rendendoli apparentemente di titolarità di altri (e cioè del soggetto nominato quale trustee, nel caso del trust) ma in sostanza mantenendoli nella disponibilità del disponente. Dimostrazione ritenuta raggiunta, in questo caso, con la rilevazione del fatto che il disponente si era riservato di sostituire a suo piacimento sia il trustee che i beneficiari, in quanto «è chiaro che la conservazione di simili poteri in capo al conferente rappresenta qualcosa di ben più significativo rispetto alla semplice consapevolezza di arrecare un pregiudizio ai creditori».

La Cassazione, inoltre, afferma di non concordare con la sentenza del giudice d'appello, impugnata in sede di legittimità, secondo la quale il trust sarebbe un "contratto atipico", la cui meritevolezza di tutela (articolo 1322 del Codice civile) andrebbe pertanto

valutata caso per caso al fine di stabilirne la validità (se, infatti, fosse dichiarata l'invalidità del trust perché ritenuto immeritevole di tutela, i beni apportati nel trust dovrebbero considerarsi come mai usciti dalla sfera giuridica del disponente e mai entrati nella sfera giuridica del trustee).

Nella sentenza 9637/2018 si afferma infatti che il trust è un istituto di per sé meritevole di tutela (e, quindi, un istituto "tipico" del nostro ordinamento) in quanto la valutazione di tale meritevolezza è stata compiuta, una volta per tutte, dal nostro legislatore mediante la legge 16 ottobre 1989, n. 364 che ratifica la «Convenzione sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento» adottata all'Aja il 1° luglio 1985; infatti, riconoscendo piena validità alla Convenzione dell'Aja, il legislatore italiano «ha dato cittadinanza nel nostro ordinamento, se così si può dire, all'istituto» del trust, «per cui non è necessario che il giudice provveda di volta in volta a valutare se il singolo contratto» (qui la Cassazione peraltro dimentica che il trust non è un contratto) «risponda al giudizio» di meritevolezza di tutela prescritto dall'articolo 1322 del Codice civile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tribunale Milano. Frazionamento possibile ma non automatico
Quota di Srl divisibile
se il sequestro è eccessivo

Angelo Di Sapia
Daniele Muritano

Il sequestro conservativo di una quota di Srl è riducibile se sproporzionato per eccesso. Lo afferma il Tribunale di Milano, riconoscendo la divisibilità della quota (ordinanza del 23 settembre 2017).

Prima della riforma, le quote, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo, erano divisibili nel caso di successione o di alienazione, purché il relativo ammontare fosse un multiplo di mille lire. La riforma del 2004 non ha replicato questa norma. Il Tribunale di Milano ha ritenuto irrilevante la mancata riproduzione di questa regola. La divisibilità della quota di Srl è un carattere connesso alla realtà economica: l'indivisibilità ne comporterebbe, senza spiegazione ragionevole, il divieto di cessione frazionata.

Gli articoli 2466 e 2473 del Codice civile enunciano regole di acquisto proporzionale della quota da parte degli altri soci in caso di mancata esecuzione dei versamenti e di recesso, presupponendo implicitamente che essa è divisibile.

L'articolo 2352, applicabile alle

Srl, prevede poi che, in caso di aumento del capitale a pagamento, il sequestro non si estende all'incremento, sicché la partecipazione, eseguita l'operazione sul capitale, pur unitaria, sarà vincolata sino all'ammontare originario e non vincolata per la parte accresciuta a seguito dell'operazione sul capitale. Su questi ancoraggi è stato ridotto il sequestro di una quota di Srl dal suo intero ammontare a una frazione di valore economico corrispondente al vincolo accordato.

Altro però è dire che la quota è divisibile per volontà dei comproprietari, per iniziativa del creditore o per ordine del giudice, altro è dire che la quota si divide automaticamente. Il Tribunale di Milano tiene ferma la regola operativa per cui in caso di successione la divisione non è automatica.

Le sorti della quota in caso di decesso del socio sono state oggetto di dibattito. L'ordinanza conferma l'orientamento più accreditato, secondo il quale trova applicazione l'articolo 2468, comma 4 del Codice civile: i diritti dei coeredi devono essere esercitati da un rappresentante comune, nominato secondo le modalità di cui agli artico-

li 1105 e 1106. Per lo scioglimento della comunione tra i coeredi è necessario un atto di divisione (Tribunale Roma, 18 febbraio 2015 e CNN-RQ n. 5298/1/2006), salva la divisibilità da parte del testatore (articoli 588, comma 1, periodo secondo e 734 del Codice civile).

Affinché la divisione fra coeredi abbia effetto di fronte alla società non basta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio: occorre invece un atto notarile, titolodoneo, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Dpr 581/1995, ai fini della iscrizione della divisione nel registro delle imprese (Trib. Roma, 2 maggio 2001 e Comitato Triveneto massima LL.29/2009).

Gli studiosi hanno smascherato da tempo il brocardo «nomina et debita hereditaria ipso iure dividuntur». Al giudice milanese va il plauso di non aver legato la questione della divisibilità alla natura giuridica della quota di Srl, che deve essere verificata a posteriori e non è quindi un a priori rispetto alle vigenti regole di legge e di diritto. Le categorie concettuali hanno funzione ordinante: stanno dentro, non sopra le regole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Penale. Fascicoli sottratti solo per inerzia ingiustificata del pm
Niente automatismi
sull'avocazione del Pg

Giovanni Negri

Era una delle misure più temute, e contestate, dalla magistratura nell'ambito della recente riforma del processo penale. La versione che prende corpo potrebbe però essere meno dirimente. Si tratta dell'avocazione disposta dalla legge 103/2017 che prevede la sottrazione del fascicolo al Pm da parte del Procuratore generale quando entro tre mesi (15 mesi per casi più complessi o indagini contro la criminalità organizzata) dalla conclusione del termine per le indagini preliminari non è presa una decisione sull'azione penale (richiesta di rinvio a giudizio o archiviazione).

Una norma da subito contestata dall'Anm e, da ultimo, in audizione al Csm dai capi delle principali procure (Francesco Greco, Milano; Giovanni Pignatone, Roma; Francesco Lo Voi, Palermo; Armando Spataro, Torino; Giovanni Melillo, Napoli). Tutti concordano sul rischio di rallentamento o paralisi del lavoro delle Procure, nel caso di una rigida interpretazione della riforma, con il tran-

sito di migliaia di fascicoli alle Procure generali già alle prese con forti carenze di organico.

Ora, le linee guida messe a punto dalla Procura generale della Cassazione e trasmesse ai procuratori generali presso le Corti d'appello sembrano attenuare, se non scongiurare, questo pericolo, evitando qualsiasi automatismo nell'applicazione. Si sposa così una lettura che lascia un margine di discrezionalità ai Pm nella lettura di quel «dispone l'avocazione» imposto dalla legge. Per il Pm della Cassazione Riccardo Fuzio «l'indiscriminata avocazione di ogni procedimento penale che abbia visto scadere i termini senza una decisione del Pm, comprometterebbe la stessa organizzazione degli uffici. Un'avocazione di massa non potrebbe che scontrarsi con le limitatissime risorse umane e materiali» a disposizione delle Procure generali. E allora, per uno di quei paradossi non rari nell'amministrazione della giustizia, a venire messo in pericolo sarebbe proprio il principio della ragionevole durata del pro-

cesso che la norma intendeva invece rafforzare. I procedimenti passerebbero semplicemente dagli uffici di Procura alle Procure generali dove verosimilmente si arenerebbero.

Nel mirino, puntualizzano le linee guida, dovranno essere i soli casi di «inerzia ingiustificata» del titolare del fascicolo; non viene fatto rientrare in questa ipotesi il caso del pm che non ha provveduto alla definizione perché in attesa della decisione del giudice su un aspetto chiave per le indagini. E ancora, non dovrà essere oggetto di avocazione il procedimento che, in base ai criteri di priorità definiti dal capo procuratore, non è compreso tra quelli contrattazione preferenziale.

Le linee guida saranno oggetto del plenum del Csm del 9 maggio, insieme con una risoluzione dove si sottolinea la necessità di interventi dei Pm concordati con i capi delle Procure secondo criteri predefiniti, nella consapevolezza che le Procure generali sono «uffici pensati per altri compiti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rendiconto del Fondo Amministrazione Otto per Mille Anno 2017 (gennaio-dicembre)

Riporto dal 31 dicembre 2016 € 354.760,28

Interessi netti € 8,95

Bonifico da Economia e Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direz. Gen. del Tesoro - relativa alla quota otto per mille IRPEF per l'anno d'imposta 2013 - Dichiarazioni anno 2014 € 1.319.033,25

Erogazioni per interventi umanitari a persone e associazioni effettuate in Italia:

Erogazione a Istituto Evangelico "Betesda" - Macchia di Giare (Ct) - assistenza anziani e ristrutturazione immobile € 343.000,00

Erogazione a Istituto Evangelico "Betania-Emmaus" - Fonte Nuova (Roma) - assistenza anziani € 400.000,00

Erogazione a favore Centro Kades - Melazzo (Al) - Recupero tossicodipendenti € 216.700,00

Erogazione a favore Istituto Evangelico "Eben-Ezer" - Corato (Ba) - Manutenzione straordinaria immobile € 10.000,00

Erogazione al Comitato di Zona Sicilia - assistenza immigrati dal Nord-Africa - delib. C.G.C. del 7-11 giugno 2016 e 6-9 giugno 2017 € 41.000,00

Bonifico a ADI-LIS - Erogazione per assistenza non udenti - delib. C.G.C. del 5-8 settembre 2017 € 5.000,00

Erogazione a favore di ADI-Care - contributo per attività sociali - delibera C.G.C. del 3-5 dic. 2015 e 13-15 sett 2016 € 2.000,00

Bonifico a Associazione Beth-Shalom Onlus - erogazione liberale € 10.000,00

Bonifico a Istituto Biblico Italiano (Nettuno - Roma) - Erogazione tranche (dell'importo stabilito di € 500.000,00), per spese acquisto, manutenzione e gestione - delib. C.G.C. 6-9 giugno 2017 € 500.000,00

Erogazione a favore di Individui € 27.000,00

Spese complessive per pubblicazione resoconti dell'8 per mille su quotidiani e settimanali a tiratura nazionale e locale € 64.817,03

Totale Erogazioni per interventi in Italia € 1.619.517,03

Spese bancarie, imposte, commissioni e competenze negative € 116,40

Riepilogo
Entrate gennaio-dicembre 2017 € 1.319.042,20

Uscite gennaio-dicembre 2017 € 1.619.633,43

Passivo periodo € 300.591,23

Riporto dal 31 dicembre 2016 € 354.760,28

Rimanenza attiva al 31 dicembre 2017 € 54.169,05

firma per l'8x1000 dell'IRPEF alle Assemblee di Dio in Italia

Con i fondi dell'otto per mille dell'IRPEF le Chiese Cristiane Evangeliche delle **Assemblee di Dio in Italia** effettuano azioni di assistenza sociale per l'infanzia bisognosa e gli anziani, per quanti hanno problemi di dipendenza da droghe, alcool e medicinali, per l'opera rivolta ai sordi italiani, oltre a programmi di aiuto dove si sono verificate situazioni di emergenza umanitaria. Le **Assemblee di Dio in Italia** svolgono la loro missione a carattere evangelistico, sociale e umanitario su base vocazionale e di volontariato verso tutti, senza discriminazione di religione, di lingua e di razza.

Con la tua firma scegli anche tu di devolvere l'8x1000 a favore delle Assemblee di Dio in Italia! "Così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti" (Lettera ai Galati 6:10).

8x1000
la scelta che non ti costa nulla ma che fa davvero la differenza!

Assemblee di Dio in Italia
CHIESE CRISTIANE EVANGELICHE
00185 Roma, Via dei Bruzi 11, Tel.06.491518-06.90997342
per informazioni visitate il sito www.assembleedidio.org

